

26-02-2018

Deliberazione n. 3

Seduta in Prima convocazione

IUC - Componente tributaria IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

Omissis

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti **Aliquote** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018** :

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU 2018
Abitazione principale e pertinenze <i>(unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2 C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).</i>	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

<p>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</p> <p><i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p>0,35 %</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>Esenti</p> <p>ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>
<p>Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente)</p> <p><i>(sono escluse eventuali pertinenze)</i></p>	<p>0,30 %</p>
<p>Immobili categoria D1, D5, D7, D8</p> <p>(di cui la quota relativa al 0.76% da versare allo Stato e la quota relativa allo 0.1% da versare al Comune)</p>	<p>0,86%</p>
<p>Immobili di categoria D2, D3, D4, D6, D9 (da versare integralmente allo Stato)</p>	<p>0,76%</p>
<p>Aree fabbricabili, AD ESCLUSIONE DELL'AREA A DESTINAZIONE "PIP-piano insediamento produttivo" di Rivotorto</p>	<p>0,86 %</p>
<p>"PIP - piano insediamento produttivo" di Rivotorto</p>	<p>0,66 %</p>
<p>Immobili locati con contratto a "canone concordato" di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p>	<p>0,50 %</p>

<p>A condizione che: <u>Il soggetto passivo presenti apposita comunicazione all'Ufficio tributi con allegato copia del contratto di cui all'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015 e successive modifiche ed integrazioni.</u></p>	
<p>Tutti gli altri immobili</p>	<p>0,86%</p>

3) Di dare atto che, tramite il regolamento IMU , quale componente tributaria della IUC, sono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e le eventuali relative pertinenze (come definite nell'art. 13 comma 2 del decreto legge 6/12/11 n. 201) ;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4) Di dare atto che, a termini dell'art. 1 comma 10 della Legge 28.12.2015 n.208, che ha modificato l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile IMU dell' abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado è ridotta del 50 per cento se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) *Le unità immobiliari ad uso abitativo non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- b) *Gli alloggi devono essere dati in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale ;*
- c) *Il contratto di comodato deve essere registrato ;*
- d) *Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;*
- e) *Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;*

- f) *Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- g) *Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'**articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;***
- 5) Di dare atto che - ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;
- 6) Di stabilire che, al fine di poter beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,50% , i proprietari di immobili locati a canone concordato dovranno presentare all'Ufficio Tributi apposita comunicazione in ordine alla locazione ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Assisi del 27/02/2015 e successive modifiche ed integrazioni ed allegare copia del contratto;
- 7) Di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
- “a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 28, comma 1, del***

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”

- 8) di confermare, per l'annualità 2018, l'importo della **detrazione** prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili perché appartenenti alle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- 9) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;
- 10) di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU **decorrono dal 1 gennaio 2018**;
- 11) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Omissis....